

Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 22 marzo 2016

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO MARCHI STEFANO CON IL SECONDO DEI NON ELETTI DELLA LISTA DI APPARTENENZA, SIGNOR BORTOLAMEDI ANDREA, E RELATIVA CONVALIDA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di data odierna 22.03.2016, immediatamente esecutiva, con la quale si disponeva la surroga del Consigliere comunale dimissionario Stefano Brugnara con il primo dei non eletti della lista di appartenenza, il Signor Stefano Marchi, nato a Trento il 04.03.1975, e se ne convalidava l'elezione

Preso atto che il Signor Stefano Marchi, presente alla seduta nello spazio riservato al pubblico, non appena assunta la carica di Consigliere comunale a seguito della dichiarazione di immediata esecutività del provvedimento di surroga, preso posto al banco del Consiglio ha ribadito di non poter accettare la carica come comunicato in data 15.03.2016 e ha rassegnato in Consiglio comunale le sue dimissioni dalla carica

Considerato che tali dimissioni, pronunciate personalmente in Consiglio comunale, sono state immediatamente verbalizzate dal Segretario comunale, e ritenute le stesse efficaci in quanto vi è evidente certezza sulla loro provenienza e quindi sul fatto che le stesse rappresentino la reale, effettiva e attuale volontà del dichiarante

Atteso che, in base all'art. 12 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m., le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci e che il Consiglio comunale deve procedere alla relativa surrogazione entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni

Atteso che, in base all'art. 100 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e s.m., il seggio di Consigliere comunale che durante il mandato rimanga vacante, per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. In caso di parità di voti è eletto il maggiore di età

Visto il verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale di data 11 maggio 2015, relativo ai risultati delle elezioni comunali del 10 maggio 2015

Preso atto che, nella lista di appartenenza del Consigliere Stefano Marchi, lista n. 1 denominata "Insieme per Giovo", a seguito della surroga con il 1° dei non eletti disposta con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di data 22.03.2016, il 2° dei candidati alla carica di Consigliere comunale non eletti risulta essere il Signor Bortolamedi Andrea, nato a Trento il 19.02.1984

Visto l'art. 12 comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m., ai sensi del quale i Consiglieri eletti entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione

Rilevato che il Signor Stefano Marchi aveva prodotto in data 15.03.2016 prot. 1740 una dichiarazione di data 15.03.2016 di indisponibilità ad accettare la carica di Consigliere comunale, e che di conseguenza nell'ordine del giorno dell'odierna seduta è stata prevista anche l'eventuale sua surroga, e vista quindi la nota di data 16.03.2016 prot. n. 1757 con la quale il Sindaco invita il Signor Andrea Bortolamedi a partecipare alla seduta consiliare di data odierna essendo prevista l'eventuale surroga del Consigliere dimissionario e la convalida della sua nomina

Richiamato l'art. 97 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e s.m., che dispone che la convalida degli eletti

alla carica di Consigliere è effettuata dal Consiglio comunale esaminando le condizioni degli eletti a norma degli artt. 16, 17, 18, 19, 21, e 22 dello stesso D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e s.m., e dato atto che tale norma si applica, per analogia, anche alla convalida del candidato non eletto surrogante il Consigliere dimissionario

Il Presidente invita quindi i Consiglieri, ai fini della surroga e conseguente convalida nella carica di Consigliere comunale del Signor Andrea Bortolamedi, ad esaminare le condizioni del candidato non eletto per dichiarare eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità

Preso atto che nessuno dei presenti ritiene che sussistano tali cause

Accertato che il Signor Andrea Bortolamedi non incorre nelle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dagli artt. 16, 17, 18, 19, 21, e 22 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e s.m.

Ritenuto altresì di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di consentire l'immediato esercizio delle proprie funzione da parte del surrogante

Visti gli artt. 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 97 e 100 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e s.m.

Visto l'art. 12 commi 2 e 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 56 comma 1 della L.R. 1/1993 e s.m., dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente risultato della votazione svolta per alzata di mano: voti favorevoli n. tredici, voti contrari n. zero, astenuti n. zero, su n. tredici Consiglieri presenti e votanti

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. Di surrogare nella carica di Consigliere comunale per la Lista n. 1 "Insieme per Giovo", in sostituzione del Signor Stefano Marchi, dimissionario, il Signor Andrea Bortolamedi, nato a Trento il 19.02.1984, convalidando l'elezione dello stesso non rilevando sussistere nei suoi confronti le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui agli artt. 16, 17, 18, 19, 21, e 22 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e s.m..
2. Di dare atto che il Signor Andrea Bortolamedi entra in carica quale Consigliere comunale non appena adottato ed esecutivo il presente provvedimento.
3. Di dare atto che per effetto dell'art. 9 comma 2 della legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, a partire dal 08.11.2001 è abolito l'istituto del controllo preventivo di legittimità della Giunta provinciale sugli atti dei Comuni.
4. Di dichiarare, per le ragioni indicate in premessa, con separata votazione e con voti favorevoli n. tredici, voti contrari n. zero, astenuti n. zero, su n. tredici Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 54 comma 4 della L.R. 1/1993 e s.m..
5. Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale civile competente per territorio entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 82 D.P.R. 570/1960).